




Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0186442-2005

PU-GDAP-1e00-20/05/2005-0186442-2005

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 ROMA

F.S.A
Via Spaccarelli, n. 86
00100 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.
Via della Consolata, n. 43
00164 ROMA

S.A.G. -P.P.
Via della Trinità dei Pellegrini n.1
00186 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale
del Personale e della Formazione
SEDE



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall'art.16, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 443/92 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.

Si trasmette il nuovo schema di regolamento indicato in oggetto redatto con riferimento alle risultanze della riunione del 12 maggio u.s.

In assenza di ulteriori osservazioni questa Amministrazione provvederà a porre in essere le iniziative di competenza per il prosieguo dell'iter.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio SOMMA

VISTA la legge 15.12.1990 n. 395;

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO, in particolare, l' art. 16 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

RITENUTA la necessità di stabilire le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso;

ESPERITE le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

VISTO l'art.17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del _____, prot. n. _____;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n.400.

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:

a) nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi;

b) nel limite del restante 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico – professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso.

Art. 2

Bandi di concorso

1. I concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili;

- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- d) le materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

CAPO II

*Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. a)
del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443*

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti:

- a) che sia in possesso alla data del 31 dicembre di ciascun anno di una anzianità di effettivo servizio di almeno quattro anni;
- b) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- c) che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Art. 4

Esclusione dal concorso

1. E' escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelamente dal servizio.

2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 5

Prova d'esame

1. Il personale in possesso dei requisiti previsti è chiamato a sostenere una prova scritta consistente in risposte ad un questionario articolato su 120 domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati. La durata della prova non può superare i 100 minuti.

2. Il questionario è articolato in domande a risposta a scelta multipla, vertenti, per il 30% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3. Le materie oggetto del questionario sono:

- a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia;
- b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

5. La commissione stabilisce preventivamente la ripartizione delle domande tra le singole materie, la durata della prova entro i limiti previsti al comma 1 ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.

6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C 2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

5. La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. La valutazione di ciascun candidato è data dalla votazione riportata nella prova scritta.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.

3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Gli assistenti capo che risulteranno vincitori anche del concorso disciplinato dal Capo III del presente decreto, indetto lo stesso anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla graduatoria del concorso per esami.

5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

CAPO III

*Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. b)
del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443*

Art. 8

Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è riservato agli assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) che ricoprono, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;
- b) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- c) che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. E' escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelamente dal servizio.

2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C 2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione

economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

5. La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art.11 *Titoli*

1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione fatta eccezione per i titoli indicati alla categoria VII e IX.

2. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

A) **CATEGORIA I - Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore,** **fino a punti 21 :**

Per il giudizio complessivo di OTTIMO con punti:

- 32 - punti 7,00
- 31 - punti 6,90
- 30 - punti 6,80
- 29 - punti 6,60
- 28 - punti 6,40
- 27 - punti 6,20

Per il giudizio complessivo di DISTINTO con punti:

- 26 - punti 5,80
- 25 - punti 5,60
- 24 - punti 5,40

Per il giudizio complessivo di BUONO con punti:

- 23 - punti 5,00
- 22 - punti 4,80
- 21 - punti 4,60
- 20 - punti 4,50.

B) **CATEGORIA II - Qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio:**
fino a punti 12.

Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi. Tali funzioni dovranno essere attestate dalle sedi di appartenenza, anche attraverso l'esame del fascicolo personale.

• **Sottocategoria B1:**

Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio nelle attività di vigilanza ed osservazione nei reparti detentivi in relazione alla capienza detenuti di seguito indicata :

- capienza detenuti superiore a 200 unità: punti 3,70 per anno.
- capienza detenuti compresa tra 101 e 200 unità: punti 3,30 per anno.
- capienza detenuti compresa tra 50 e 100 unità: punti 3,00 per anno.
- capienza detenuti inferiore a 50 unità: punti 2,70 per anno.

• **Sottocategoria B 2 .**

Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio nelle attività di vigilanza ed osservazione diverse da quelle dei reparti detentivi, indicate alla precedente sottocategoria B1. Punteggio da attribuire in relazione al carico di lavoro e responsabilità, ripartito per come segue:

- numero di unità da sorvegliare superiore a 25 : punti 2,20 per anno;
- numero di unità da sorvegliare compreso tra 25 e 15 : punti 2,00 per anno;
- numero di unità da sorvegliare compreso tra 14 e 5 : punti 1,70 per anno;
- numero di unità da sorvegliare inferiore a 5 : punti 1,40 per anno;

• **Sottocategoria B3:**

- Funzioni di caposcorta: punti 1,60 per anno
- Partecipazione a Nucleo Traduzioni e piantonamenti punti 1,20 per anno
- incarichi specialistici: punti 1,00 per anno.

• **Sottocategoria B 4 .**

Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio in attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti:

punti 0,80 per anno.

C) CATEGORIA III - Incarichi e servizi svolti conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza che non rientrino nei normali compiti istituzionali, ovvero che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, giuridica, amministrativa o tecnica :

Fino a punti 5.

- Incarichi che presuppongono l'assunzione di particolare responsabilità, ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza: *punti 0,30 per ciascun incarico*
- Partecipazione a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o altri organi collegiali costituiti con formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia ovvero costituiti al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di una pubblica Amministrazione: *punti 0,30 per ciascun incarico.*
- Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale: *punti 0,50 per ciascun incarico.*

D) **CATEGORIA IV** - Titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati: **fino a punti 5.**

Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato:

- giudizio finale di "Ottimo" punti 0,80 ;
- giudizio finale di "Distinto" punti 0,60;
- giudizio finale di "Buono" punti 0,40 ;
- giudizio finale di "Sufficiente", "Con Profitto", "Esito Favorevole", "Idoneità" e "Positivo" punti 0,30.

E) **CATEGORIA V.**- Lavori originali elaborati per il servizio: **fino a punti 7.**

Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione.

Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00

F) **CATEGORIA VI** - Pubblicazioni scientifiche relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche o tecniche, attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale: **fino a punti 7.**

Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00

G) **CATEGORIA VII** - Titoli di studio:

- 1) *laurea specialistica*, **da punti 7 fino a punti 9;**
- 2) *laurea*, **da punti 4 fino a punti 6;**
- 3) *specializzazioni / perfezionamenti post – laurea*: per ciascun corso: **punti 1,50;**
- 4) *diploma di maturità*, **da punti 1 fino a punti 3.**

I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 4 non sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione dell'esatto punteggio relativo ai diplomi di laurea ed al diploma di maturità la commissione esaminatrice terrà conto della votazione conseguita.

H) **CATEGORIA VIII** - Speciali riconoscimenti: **fino a punti 6.**

Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:

- 1) Medaglia d'oro al valor militare o civile punti 2,00;
- 2) Medaglia d'argento al valor militare o civile punti 1,50;
- 3) Medaglia di bronzo al valor militare o civile punti 1,00;
- 4) Attestato di pubblica benemerenzza punti 0,30;
- 5) Encomio solenne punti 0,80;
- 6) Encomio punti 0,60;
- 7) Lode ministeriale ovvero Lode ex articolo 78 - D.P.R. 15.2.1999, n. 82 punti 0,40.

I) **CATEGORIA IX**- Anzianità complessiva di servizio: **fino a punti 14.**

Si attribuiscono 0,70 *punti* per ogni anno di servizio nella qualifica di assistente capo.

3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. La Direzione Generale del personale e della formazione invia alla commissione esaminatrice la domanda di ogni singolo candidato corredata dalla documentazione allegata utile al fine dell'attribuzione del punteggio.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Art. 12

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'ordine di ruolo.

3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 13

Corso di formazione

1. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 frequentano un corso di formazione tecnico - professionale, della durata di mesi quattro. Il corso di formazione prevede un periodo di "formazione in sede lavoro" e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all' allegato A.

3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalità di cui all' allegato B.

4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei

sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'art. 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'art.16, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443.

6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 16 del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo.

Art. 14
Abrogazione di norme.

1. Il decreto 30 dicembre 1998, n. 510 è abrogato.

Art. 15
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li

IL MINISTRO

MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE

Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione: principi ispiratori.

Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.

Diritto penale: uso legittimo delle armi.

La norma penale

Il reato

Delitti e contravvenzioni

I soggetti del reato e l'oggetto

Imputabilità

Forme di reato

Concorso di reati

Il reo

La pena e la misura di sicurezza

Cause di estinzione del reato e della pena

Le sanzioni sostitutive delle pene brevi

L'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica

Procedura penale e atti di polizia giudiziaria:

Codice di procedura penale

Soggetti e parti del processo penale

Il regime di invalidità e il regime di nullità

Gli atti

Le misure cautelari

Le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari

La notizia di reato e le condizioni di procedibilità

Udienza preliminare

Il giudizio – I procedimenti speciali – Le impugnazioni

L'esecuzione della pena

L'attività di polizia giudiziaria

Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e ordinamento del personale:

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

I provveditorati regionali, gli istituti, i servizi

Le aree operative

L'ordinamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria

Legge 15 dicembre 1990, n. 395 – i decreti delegati emanati in attuazione della legge 395/90

L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria

Il contratto nazionale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane:

Organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà

Gerarchia e coordinamento

I processi decisionali

La gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi

I gruppi, i ruoli, la leadership

Tematiche e problematiche della comunicazione

Autorità e autorevolezza

Efficacia, efficienza e produttività

Elementi di diritto pubblico generale:

La Costituzione italiana

L'ordinamento della Repubblica

La pubblica amministrazione

Gli enti territoriali

Cenni di giustizia amministrativa

La tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti

Cenni di contabilità carceraria

Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato

Organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti penitenziari: le figure contabili

Elementi di educazione sanitaria:

Principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti)

Tossicodipendenze

Il problema delle malattie infettive

L'AIDS e l'epatite B

Principi di profilassi

L'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute

Principi normativi sulla sicurezza e tutela della persona nell'ambiente lavorativo:

Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche

Elementi di criminologia:

Concetto di devianza e controllo sociale

Forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali

Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese)

Il concetto di deontologia professionale:

Deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri operatori.

MATERIE ADDESTRATIVE

Addestramento all'uso delle armi

Addestramento formale – Scuola comando

Educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE

I compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalità di svolgimento

Ruolo della Polizia Penitenziaria nel "trattamento di rieducazione"

Rapporti con le altre figure professionali

Analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione (appartenenti alla criminalità organizzata, collaboratori di giustizia)

Le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza

MODALITA' D'ESAME

Le prove consistono:

- *in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;*
- *in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi, nonché della valutazione globale su tutto il percorso formativo.*

Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.